A G E N Z I A D E L D E M A N I O
Direzione Regionale Emilia Romagna

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DEGLI ART. 63 DEL D. LGS. 50/2016 E DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL DL 76/2020 COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A) PUNTO 2.2.) DEL D. L. 77/2021 COME CONVERTITO CON LA L. 108/2021 PER L'AFFIDAMENTO DI INDAGINI GEOFISICHE, INDAGINI GEOGNOSTICHE, INDAGINI AMBIENTALI, CARATTERIZZAZIONE AMIANTO, RELAZIONE GEOLOGICA ED ARCHEOLOGICA FINALIZZATE ALLA PROGETTAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL COMPENDIO DEMANIALE "CASERMA GIULIO CESARE DI RIMINI - SCHEDA PATRIMONIALE RNB0069"

FAQ – Risposte ai quesiti posti dagli operatori economici

Quesito n. 1

1- Siamo a comunicare che per cause di forza maggiore, l'archeologo indicato nella manifestazione di interesse tra le mandanti del nostro RTI costituendo non potrà partecipare alla procedura. Abbiamo già un archeologo con pari formazione e professionalità da poter inserire nel raggruppamento, tuttavia notiamo che nell'Invito-Disciplinare al punto 3.4 pag 12 viene espressamente detto che "*Si precisa, come già chiarito in occasione dell'avviso di manifestazione d'interesse, che il raggruppamento proposto in sede di candidatura non potrà essere successivamente modificato, salvo i casi espressamente previsti per legge, pena l'esclusione dalla procedura negoziata*"

Siamo pertanto a chiedere nello specifico quali sono i casi espressamente previsti per legge e soprattutto a quale legge si fa riferimento al fine di poter valutare la nostra posizione in merito.

2- in merito all'ambito archeologico siamo a richiedere se, nel merito della Verifica preventiva dell'Interesse Archeologico (ex. art. 25 DLgs 50/2016) va applicata la normativa descritta nelle nuove linee guida (DPCM del 14/02/2022) o quella prevista al momento della scrittura del bando

Risposta

In relazione al primo punto del quesito posto, si precisa che la normativa di riferimento è l'art. 48, comma 18 e comma 19 ter del D.lgs 50/2016.

Per quanto precede codesto Operatore dovrà dimostrare l'effettiva impossibilità di eseguire la prestazione richiesta con l'archeologo indicato per le asserite cause di forza maggiore, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Quanto al secondo punto del quesito trova applicazione la normativa vigente.

Quesito n. 2

1 - In considerazione delle superfici oggetto di bonifica bellica (area antropizzata con presenza di pavimentazione in asfalto, manufatti e sotto servizi interferenti a rispondenza ferromagnetica) si stima che sarà necessaria la bonifica bellica tramite scavo a strati successivi in modalità BCM con vaglio del materiale di risulta

e verifica del fondo scavo, prima di eseguire le trivellazioni fino al raggiungimento delle profondità richieste. Tale articolo di lavoro non è presente nell'elenco prezzi, pertanto si chiedono chiarimenti a riguardo.

2 - In riferimento alle profondità di indagine richieste, riguardo la bonifica bellica sistematica, si fa presente che la profondità massima di indagine prevista dalla normativa GEN-BST-001 ed.2020 attualmente vigente è di -7 m dal piano campagna originario, e non -9 m come riportato negli elaborati di gara.

3 - Il computo metrico inserito nel documento 210620_DRE_CAPITOLATO-CON-ALLEGATI.pdf riguardo alle aree da sottoporre a bonifica bellica riporta:

- N.42 piazzole in corrispondenza delle indagini ambientali
- N.16 piazzole in corrispondenza delle prove penetrometriche
- N.6 piazzole in corrispondenza dei piezometri
- Per un totale di 64 piazzole.

Gli articoli riguardo la preparazione delle aree e la bonifica superficiale riportano un numero di 132 piazzole. Si chiede il motivo di tale differenza.

4 - Si chiede se sia disponibile una planimetria con l'ubicazione dei punti di indagine sul terreno.

5 – Riguardo le attività di bonifica bellica, nel computo non è presente la voce in merito alla rimozione della pavimentazione asfaltata. Si chiedono chiarimenti in merito.

Risposta

Vista l'articolazione del quesito rappresentato, si premette un riscontro discorsivo che parte dal punto 4 della richiesta "*Si chiede se sia disponibile una planimetria con l'ubicazione dei punti di indagine sul terreno*".

Il piano di indagini e delle analisi da operare in sito sarà proposto dall'operatore economico affidatario delle prestazioni in oggetto (p.4 del quesito) e sarà frutto di attività di coordinamento delle figure presenti nell'appalto. A riguardo la figura di coordinamento principale e parte attiva della redazione del predetto piano sarà il geologo.

La stessa pianificazione, pertanto, sarà il risultato di una serie di attività non invasive quali indagini geofisiche, ricerche storiche ed archivistiche nonché di un'analisi più estesa delle aree, eseguita mediante apposita preparazione e localizzazione e bonifica superficiale, finalizzata all'individuazione dei punti oggetto di perforazione (p. 1 e p. 3 del quesito).

Per gli stessi, in taluni casi, come da computo metrico, questa S.A., fermo restando la normativa vigente, ha la discrezionalità a scopo preventivo di richiedere una profondità massima di 9 metri (p.2 del quesito).

Per quanto sopra, in sede di progettazione delle prestazioni da eseguire, limitatamente alle indagini in parola, non è stata prevista un'attività di scavo e le eventuali modeste rimozioni delle porzioni asfaltate (limitatamente ai punti di perforazione) rientrano nella voce A01.016.005 del computo "*…demolizione e rimozione di modeste recinzioni, delimitazioni e simili…*" (p.5 del quesito).

Resta inteso che il piano delle indagini deve essere condiviso con la S.A. e deve garantire almeno gli obiettivi minimi prefissati e le giuste conoscenze del compendio immobiliare per lo sviluppo delle successive fasi progettuali.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Gaetano Marcello Occhionero